

DELIBERA N. 51/20/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ OP.IM .S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “RTTR”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL’ART. 39, COMMA 1, LETT.C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, NONCHE’ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 36-BIS,
COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**(CONTESTAZIONE COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI TRENTO
PROC. 25/20/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 ottobre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Provincia autonoma di Trento del 16 dicembre 2005, n. 19 e s.m.i. recante “*Istituzione del Comitato provinciale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al Comitato Provinciale Autonomo di Trento le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Provinciale autonomo di Trento, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con verbale del 31 marzo 2020 (prot. n. 71721879) ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e con atto n. CPTN/P-0003655 del 31 marzo 2020, notificato in pari data, ha contestato alla società OP.IM. S.r.l., con sede in Trento, Via Zanella, 1, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*RTTR*”, la presunta violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177. In particolare, sotto questo specifico profilo, la contestazione si riferisce alla messa in onda, in data 19 e 22 novembre 2019, nell'ambito della trasmissione sponsorizzata "*Guida Casa*", di riferimenti specifici di carattere promozionale a prodotti e servizi di taluni sponsor. La contestazione ha ad oggetto altresì la presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 36-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, nel corso del programma "*Life Style*" mandato in onda in data 18 novembre 2019, comunicazioni commerciali audiovisive prive di segnalazioni idonee a renderle riconoscibili come tali e ad informare il pubblico in ordine alla finalità commerciale delle stesse.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione del 31 marzo 2020, la società OP.IM. S.r.l. in data 7 maggio 2020 ha trasmesso memorie difensive rappresentando quanto segue:

- il programma "*Guida Casa*" è un format prodotto da una società esterna, che acquista lo spazio in palinsesto per la diffusione televisiva; non è stata intenzione dell'emittente né, a quanto consta, dell'agenzia, produrre un contenuto di tipo pubblicitario, l'intento infatti era quello di proporre un contenuto informativo con potenziali inserimenti pubblicitari, e proprio in funzione della difficoltà di identificazione dei contenuti pubblicitari è stata inserita in sovrimpressione più volte la scritta recante la dicitura "*nel programma sono presenti inserimenti di prodotti a fini commerciali*";

- "*Life Style*" è un programma prodotto da un'agenzia esterna e dedicato all'evento fieristico "*Idee casa, unica*" svoltosi nell'arco di pochi giorni; evidentemente, a causa della pressante richiesta di messa in onda da parte della società che ha prodotto il programma, all'emittente è sfuggito il normale ed approfondito esame sui contenuti della trasmissione con la puntuale verifica sul rispetto della normativa da parte del produttore, e, conseguentemente, anche il controllo sull'effettivo inserimento delle avvertenze da fornire al telespettatore nelle parti che potevano costituire messaggi pubblicitari;

- la società OP.IM. S.r.l., rammaricata per l'accaduto, si impegna ad intensificare le attività di controllo con specifico riguardo ai programmi prodotti da terzi.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, con nota acquisita al prot. Agcom n. 0324351 del 28 luglio 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società OP.IM. S.r.l.

3. Valutazioni dell'Autorità

All'esito dell'esame della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione, non si ritiene accoglibile la proposta formulata dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento per le ragioni di seguito riportate:

- in data 19 e 22 novembre 2019 l'emittente "*RTTR*" ha trasmesso il programma sponsorizzato "*Guida Casa*" preceduto e concluso dalla comparsa, sullo schermo televisivo, della scritta "*in collaborazione con...*" accompagnata da una voce fuori campo

che presenta il nome ed il logo degli sponsor tra cui anche l'Associazione ANACI e la società Tuttedil Enderle;

- nel corso del programma viene dedicato uno spazio all'ANACI (a titolo esemplificativo: in data 19 novembre 2019 alle ore 10:42 ed in data 22 novembre 2019 alle ore 22:02) durante il quale le ripetute e chiare inquadrature del logo ed in particolare di un cartello recante lo slogan “*Un Amministratore ANACI... il miglior investimento dopo la tua casa!*” assumono l'esplicito intento di promuovere l'Associazione;

- nel corso di un ulteriore spazio dedicato alla Tuttedil Enderle, il titolare della società descrive, in toni particolarmente elogiativi, i prodotti commercializzati dall'azienda e i servizi offerti da quest'ultima, mentre vengono proposte ripetute e chiare inquadrature del marchio e dei locali in cui si svolgono le attività di vendita (a titolo esemplificativo, il 19 novembre 2019 alle ore 10:51) e mostrata insistentemente la portiera di un mezzo aziendale ove, con chiaro intento promozionale, è impresso lo slogan “*Tuttedil veste la tua casa*” (a titolo esemplificativo, il 22 novembre 2019 alle ore 22:07);

- quanto all'inserimento in sovrimpressione dell'avviso per i telespettatori recante la dicitura “*nel programma sono presenti inserimenti di prodotti a fini commerciali*”, va chiarito che la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, contestata con il citato provvedimento n. CPTN/P-0003655 del 31 marzo 2020, si riferisce alla promozione dell'Associazione ANACI e della società Tuttedil Enderle, cui è dedicato un apposito spazio nella trasmissione “*Guida Casa*” dagli stessi sponsorizzata e non riguarda specifici prodotti rappresentati nel corso del programma. In proposito, va precisato che la violazione contestata non riguarda il mero inserimento di prodotti, privo di specifici riferimenti promozionali, che pure si riscontra all'interno del contesto narrativo del programma, bensì i riferimenti specifici di carattere promozionale intesi a stimolare l'acquisto dei prodotti o la fruizione dei servizi offerti dagli sponsor ANACI e Tuttedil Enderle;

- in data 18 novembre 2019 a partire dalle ore 18:49 l'emittente ha trasmesso il programma “*Life Style*” nel corso del quale vengono presentate, con un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi, talune aziende che hanno preso parte all'evento fieristico “*Idee casa, unica*” con l'indicazione in sovrimpressione del nome, del luogo di ubicazione, del sito web e talvolta del recapito telefonico di riferimento, senza alcuna segnalazione volta a rendere prontamente riconoscibile la finalità commerciale della comunicazione;

- pur in assenza dell'acquisizione della prova storica da parte del Comitato Provinciale autonomo di Trento del rapporto di committenza, tuttavia si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che siano state trasmesse in modo occulto comunicazioni commerciali audiovisive finalizzate a incrementare la notorietà di talune aziende mediante la presentazione - artificiosa e non funzionale alle esigenze narrative di un programma di informazione - della loro attività ovvero dei loro servizi, marchi, insegne e recapiti. In particolare, tali elementi presuntivi si rinvencono sia nell'emesso televisivo che, proposto nel formato tipico di una trasmissione divulgativa e nei toni propri di una rubrica di attualità, fornisce il nome, l'indirizzo ed i recapiti telefonici delle aziende mediante l'evidente comparsa di una scritta in sovrimpressione, sia, come sopra rilevato, nel ricorso a un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente

elogiativi nei confronti dei servizi e prodotti presentati che vengono utilizzati nel corso della trasmissione;

- riguardo all'eccezione di buona fede sollevata dalla parte nelle memorie difensive del 7 maggio 2020, si fa presente che, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente determinato dalla programmazione televisiva contestata, dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; nel caso di specie, la circostanza per la quale i programmi "Guida Casa" e "Life Style" sono prodotti da una società esterna, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore;

CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i programmi sponsorizzati non devono stimolare all'acquisto dei prodotti o dei servizi dello sponsor, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi, come avvenuto nel corso del programma sponsorizzato "Guida Casa" mandato in onda in data 19 e 22 novembre 2019 negli orari sopra specificati;

CONSIDERATO, altresì, che nel corso del programma "Life Style" mandato in onda in data 18 novembre 2019 a partire dalle ore 18:49, si assiste alla presentazione orale e visiva di attività e servizi, offerti da aziende che hanno preso parte all'evento fieristico "Idee casa, unica" accompagnata da nome, marchio e recapiti di queste ultime, suscettibile - in quanto priva di alcun tipo di segnalazione volta a renderne prontamente riconoscibile lo scopo pubblicitario - di ingannare il pubblico circa la natura promozionale delle sequenze, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a) del Testo Unico in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, secondo cui le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali ed è proibita la trasmissione di comunicazioni commerciali occulte;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo "RTTR", deve ritenersi di lieve entità in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione

delle disposizioni normative in materia di pubblicità riscontrati nelle giornate sottoposte a monitoraggio (18, 19 e 22 novembre 2019);

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, pur essendosi impegnata ad intensificare le attività di controllo con specifico riguardo ai programmi prodotti da terzi, non ha tuttavia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società OP.IM. S.r.l., relativo all'anno 2018 (fonte: Infocamere), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 39, comma 1, lett. c) e art. 36-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), moltiplicato per tre secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei tre giorni sottoposti a monitoraggio (18, 19 e 22 novembre 2019), risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" e, in particolare, l'art. 37;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;



ORDINA

alla società OP.IM. S.r.l., con sede in Trento, Via Zanella, 1, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “RTTR”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 39, comma 1, lett. c) e 36-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione del ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 51/20/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 51/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 8 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone